

Comunicazione DIE n. 0061499 del 18.07.2013

Oggetto: Equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, ai sensi degli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis del D.Lgs. n. 58/98

1. La legge n. 120/2011 ha introdotto il principio di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società i cui strumenti finanziari sono quotati nei mercati regolamentati, aggiungendo il comma 1-ter all'art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/98 (di seguito "TUF"), in materia di composizione del consiglio di amministrazione, nonché il comma 1-bis all'art. 148 del TUF in materia di composizione dell'organo di controllo.

In particolare, il comma 1-ter dell'art. 147-ter del TUF dispone che: *"Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi"*. Analoga disposizione è prevista dal comma 1-bis dell'art. 148 del TUF, con riferimento all'organo di controllo delle società quotate.

Per quanto riguarda invece i profili applicativi della norma, l'art. 2 della legge n. 120/2011 prevede che: *"Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti"*.

La norma non disciplina espressamente le modalità di applicazione nei confronti delle società che, avendo presentato domanda di ammissione a quotazione in un mercato regolamentato ed avendo avviato, presso Consob, il procedimento amministrativo volto al conseguimento dell'autorizzazione alla pubblicazione di un prospetto informativo, si accingono a mutare il proprio *status* normativo e ad essere assoggettate alla normativa riguardante le società quotate.

Appare pertanto opportuno adottare un orientamento interpretativo sull'adeguamento da parte delle società quotate alla disciplina in materia di equilibrio tra generi, anche alla luce dei poteri di intervento che sono attribuiti alla Consob ai sensi degli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF.

2. Le norme in materia di governo societario sono inserite nella Parte IV, Titolo III, Capo II del TUF.

L'art. 119 del TUF nell'individuare l'ambito di applicazione della Parte IV, Titolo III, Capo II, riguardante la disciplina degli emittenti, dispone che: *"Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo che sia*

diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate) ".

Pertanto, la regola generale è rappresentata dall'applicazione delle norme contenute nel predetto Capo a partire dal primo giorno di ammissione alla negoziazione delle azioni in un mercato regolamentato.

Ciò posto, si pone il problema di stabilire se l'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF si applichi alle società quotande con efficacia dal primo giorno di inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari sul mercato regolamentato oppure dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla quotazione, atteso che non vi è alcuna previsione specifica che riguardi l'adeguamento delle società quotande alla disciplina in materia di equilibrio tra generi.

Al riguardo, si rammenta che l'art. 147-ter prevede diversi adempimenti in relazione alla *"elezione e composizione del consiglio di amministrazione"*. In sintesi la disposizione in esame disciplina:

- a) l'elezione degli amministratori sulla base di liste di candidati;
- b) un riparto degli amministratori da eleggere che assicuri l'equilibrio tra i generi;
- c) la presenza di componenti espressi dalla lista di minoranza;
- d) la presenza minima di componenti con requisiti di indipendenza.

La norma in esame è costruita utilizzando una formulazione alternativa in base alla quale:

- i) è lo statuto della società a dover prevedere disposizioni volte ad assicurare che nell'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione siano rispettati gli adempimenti indicati ai citati punti a), b) e c) (ossia: utilizzo liste, quote di genere e rappresentanza della minoranza);
- ii) è direttamente stabilito che la composizione del consiglio rispetti l'adempimento indicato al punto d) (ossia: i requisiti di indipendenza).

Sulla base della regola generale, secondo la quale l'applicazione delle norme del Capo II del TUF decorre dal primo giorno di ammissione alla negoziazione delle azioni in un mercato regolamentato, si ritiene che, per l'adempimento *sub ii)*, trattandosi di un requisito di composizione che prescinde nel suo tenore letterale dalla procedura di nomina degli amministratori, l'emittente debba avere in seno al proprio organo di amministrazione gli amministratori indipendenti sin dall'inizio delle negoziazioni; per quanto riguarda gli adempimenti *sub i)* la norma richiede espressamente che l'emittente debba avere adeguato lo statuto al momento della quotazione mentre non viene indicato se l'adeguamento effettivo della composizione del consiglio debba avvenire prima dell'ammissione alla quotazione ovvero in un momento successivo.

Per quanto riguarda le previsioni in materia di voto di lista e rappresentanza delle minoranze, si ritiene che le stesse trovino applicazione dopo l'ingresso nella compagine sociale di nuovi investitori e quindi dal primo rinnovo del consiglio successivo alla quotazione. In questo senso depone anche la previsione che la soglia per la presentazione delle liste, quindi anche quelle di minoranza, sia stabilita tenendo conto tra l'altro della capitalizzazione della società, elemento che assume rilievo solo dopo la quotazione.

La disciplina in materia di equilibrio tra generi, alla stregua della disposizione che prescrive un numero minimo di consiglieri indipendenti, reca un requisito di composizione dell'organo sociale richiesto dal legislatore nell'ottica di una maggiore efficienza nel funzionamento dello stesso.

Ciò detto, si ritiene che gli emittenti, al momento dell'ammissione a quotazione, abbiano esclusivamente l'obbligo di adeguare il proprio statuto - e non anche la composizione dei propri organi di amministrazione - a detta normativa, in maniera tale da disporre di un assetto di governo societario che consenta l'adeguamento al primo rinnovo degli organi sociali successivo all'ammissione alla quotazione.

Tale orientamento interpretativo vale anche per l'art. 148, comma 1-ter, del TUF che disciplina la composizione dell'organo di controllo, in quanto tale articolo presenta una formulazione analoga a quella dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF.

Detta interpretazione normativa consente, peraltro, la piena attuazione delle disposizioni che prevedono che il "*criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi*". Ciò in quanto l'adeguamento a livello di composizione degli organi sociali avverrebbe dal primo rinnovo successivo alla quotazione e quindi l'efficacia delle disposizioni in esame si protrarrebbe effettivamente per tre mandati interi.

3. Considerato, pertanto, che l'orientamento che privilegia il dato letterale assicura una piena applicazione alla normativa in esame in termini di durata di efficacia della stessa, si ritiene che l'art. 147-ter, comma 1-ter, e l'art. 148, comma 1-ter, del TUF devono essere interpretati nel senso che le società che intendono quotare i propri strumenti finanziari in un mercato regolamentato italiano sono tenute ad adeguare il proprio statuto alle norme in materia di equilibrio tra generi a decorrere dal primo giorno di quotazione; pertanto, l'effettiva applicazione di tale normativa potrà avvenire al momento del primo rinnovo degli organi sociali successivo alla quotazione. Ciò ferma restando la possibilità per la società di adeguare in via volontaria i propri organi sociali al requisito di genere già prima della quotazione.

Nell'ipotesi di volontario adeguamento (mediante rinnovo, totale o parziale, o con mera integrazione di componenti del genere meno rappresentato) degli organi di amministrazione e controllo al requisito di genere prima dell'ammissione a quotazione, il primo mandato utile ai fini delle norme in esame coincide, comunque, con il primo rinnovo successivo alla quotazione stessa.

Ciò in quanto il dato normativo secondo cui il "*criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi*" deve essere interpretato nel senso che detti mandati devono essere interi e successivi alla quotazione.

Tuttavia, tenuto conto dei benefici che possono derivare dalla presenza negli organi sociali di diversi generi, anche al fine di evitare un'omologazione delle opinioni al loro interno, con conseguente formazione di un "pensiero di gruppo" e resistenza alle idee innovative, si raccomanda alle società quotande che, nell'imminenza dell'ammissione a quotazione rinnovino integralmente i propri organi sociali (sia per scadenza naturale che anticipata), di adeguare la composizione dei suddetti organi al requisito di genere previsto dagli artt. 147 *-ter*, comma *1-ter*, e 148, comma *1-ter*, del TUF. Resta inteso che, ai fini dell'applicazione della suddetta normativa, il primo dei tre mandati utili coincide con quello successivo all'ammissione a quotazione.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas